



Provincia di Cremona

Settore Ambiente e Territorio
Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale



DOCUMENTAZIONE DI VAS

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLA VARIANTE AL PTCP AI SENSI DELL'ART. 17 C.C. 11 E 12 DELLA L.R. 12/05 E DEGLI ARTT. 34 E 19 BIS DEL PTCP A SEGUITO DELL'A.D.P. TRA LA PROVINCIA DI CREMONA ED I COMUNI DI CAPPELLA CANTONE, SAN BASSANO, CASTELLEONE, SORESINA E FONDAZIONE SOCIETÀ' BENEFATTORI SORESINESI ONLUS (GIA' FONDAZIONE CASA ROBBIANI PER LA MATERNITA' ONLUS)"- PER LA REALIZZAZIONE DI UN CROSSODROMO IN COMUNE DI CAPPELLA CANTONE COMPORTANTE VARIANTE AL PGT

RAPPORTO PRELIMINARE

Autorità Procedente
Ing. Mattia Guastaldi

Autorità Competente
Arch. Giulio Biroli

INDICE GENERALE

1. PREMESSA

2. RIFERIMENTI NORMATIVI, SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO

3. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS E MODALITÀ DI INFORMAZIONE

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOMMARIE ANALISI AMBIENTALI-TERRITORIALI DELL'AREA DI VARIANTE.

5. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT E AL PTCP, IL PROGETTO PRESENTATO E IL CONSUMO DI SUOLO

6. VALUTAZIONI E CONCLUSIONI

7. MONITORAGGIO

1. PREMESSA

Il presente rapporto è redatto ai fini della **Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica** della proposta di variante non sostanziale al PTCP vigente ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 12/2005 e dell'art. 34 comma 2 della Normativa del PTCP e relativa alla richiesta di realizzazione di un'area per attrezzature a servizio/commerciale da destinare principalmente a crossodromo e percorso vita ecologico nel comune di Cappella Cantone.

Lo strumento di programmazione negoziata utilizzato nella fattispecie è l'accordo di programma, sottoscritto fra Provincia, Comune proponente, Comuni confinanti e Proponente dell'intervento, approvato dai rispettivi enti, ovvero:

- Cappella Cantone: DCC n. 18 del 22/05/2018.
- Soresina: DGC n. 68 del 11/06/2018.
- Castelleone: DGC n. 66 del 13/06/2018.
- San Bassano: DGC n. 49 del 12/07/2018.
- Provincia di Cremona: D.P. n. 118 del 27/09/2018.

La D.G.R. 761/2010 prevede un modello metodologico e procedurale della VAS in ambito di accordi di programma, i quali interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi.

Di conseguenza la determinazione della necessità di sottoporre o meno un accordo di programma a valutazione ambientale non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Pertanto il presente Rapporto preliminare ha lo scopo di fornire all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione per giudicare se la variante necessita di valutazione ambientale non limitandosi a una verifica di assoggettabilità.

Tali informazioni scaturiranno dall'analisi territoriale dell'area coinvolta dalla variazione urbanistica e dai caratteri del progetto presentato tramite SUAP di cui all'art. 97 della LR. 12/05 e smi.

È fondamentale comunque premettere che l'art. 13 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sancisce che *"[...] per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative"*.

Si evidenzia, a tal proposito, che la valutazione ambientale completa è stata effettuata da parte del Comune di Cappella Cantone; la Provincia, nelle varie fasi del processo di VAS, ha valutato e indirizzato le risultanze del Rapporto Ambientale affinché il progetto presentato potesse risultare conforme ai criteri di sostenibilità propri del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – PTCP. Il Comune infine ha chiuso positivamente la procedura di VAS con il parere motivato finale di cui al prot. comunale n. 0317 del 15/02/2023.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI, SCHEMA GENERALE DELLA VERIFICA DI ESCLUSIONE E PERCORSO DI LAVORO

Di seguito vengono elencati i riferimenti legislativi in materia di valutazione ambientale per le varianti ai Piani e Programmi che sono stati presi in considerazione nel presente Rapporto preliminare, comprensivi della legislazione di carattere Comunitario, Nazionale, e Regionale:

- **Direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- **Direttiva 2003/4/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- **Direttiva 2003/35/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale;

- **D.Lgs. 195/05**, a recepimento della direttiva 2003/4/CE;
- **L.R. 12/05** "Legge per il governo del territorio";
- **D.C.R. VIII/351 del 13 marzo 2007**, in attuazione della L. R. 12/05;
- **D.G.R. 8/6420 del 27 dicembre 2007** "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi – VAS";
- **Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 351** - Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11 Marzo 2005, N. 12)
- **D.G.R. del 27 dicembre 2007 n. 6420**;
- **D.G.R. 8/10971 del 30 Dicembre 2009** "Modelli metodologici e altri allegati vigenti per la VAS";
- **D.G.R. 10 novembre 2010 N. 9/761** "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS"

Nella fattispecie, la disciplina generale per le procedure di verifica di assoggettabilità alla VAS è definita nell'Allegato 1c) della DGR IX/761 del 10 novembre 2010 "Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) - PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE".

Tale provvedimento stabilisce che le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs 152/06 e s.m.i. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs 152/06 e s.m.i., se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 6, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

Si procede altresì a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piano Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT o sue varianti (l.r. 12/05, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS; è questo il caso della presente variante, come verrà chiarito anche oltre nel presente rapporto.

La verifica di assoggettabilità alla VAS richiede l'elaborazione di un Rapporto preliminare, da sottoporre agli Enti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti interessati, individuati in fase di avvio del procedimento.

Esso deve comprendere una descrizione della variante al piano, le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla variante stessa.

Il Rapporto preliminare costituisce l'elaborato unico di verifica di assoggettabilità alla VAS mediante il quale, in base alle analisi in esso contenute e rispetto alle eventuali osservazioni pervenute dai soggetti interessati dalla variante, l'autorità competente avanza la decisione finale circa l'esclusione o meno della variante al piano dalla valutazione ambientale.

La redazione del Rapporto Preliminare è finalizzata, pertanto, ad accertare l'insussistenza, relativamente alle matrici ambientali investigate, di ricadute negative, nonché ad individuare le eventuali misure compensative e di mitigazione da porsi a corredo della proposta, al fine di assicurarne la piena sostenibilità.

Per la presente procedura la Provincia di Cremona si è attenuta allo schema metodologico generico per la verifica di assoggettabilità a VAS contenuto nella D.G.R. 9/761 del 2010, come riportato qui sotto.

Tab. 1 – schema metodologico per la verifica di assoggettabilità a VAS (estratto D.G.R. 9/761 del 2010)

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di assoggettabilità alla VAS
Fase 0 Preparazione	P0.1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento del P/P P0.2 Incarico per la stesura del P/P P0.3 Esame proposte pervenute ed elaborazione del documento programmatico	A0.1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare A0.2 Individuazione autorità competente per la VAS
Fase 1 Orientamento	P1.1 Orientamenti iniziali del P/P	A1.1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1.2 Definizione schema operativo P/P	A1.2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1.3 Rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	Messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare avviso dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicazione della messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	Verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno del P/P alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o meno il P/P alla valutazione ambientale (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento sul web	

3. SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE ALLA VAS E MODALITA' DI INFORMAZIONE

Sono soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del piano.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, ha individuato con atto formale i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica.

Di seguito sono indicati i soggetti che verranno consultati:

Proponente della Variante: Comune di Cappella Cantone

Autorità procedente: Ing. Mattia Guastaldi – Dirigente Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona

Autorità competente: Arch. Giulio Biroli – Dirigente Settore Infrastrutture della Provincia di Cremona

Le suddette Autorità sono state individuate con **Delibera del Presidente n. 31 del 10/03/2023**

I soggetti invitati a partecipare al procedimento di verifica di esclusione a VAS sono i seguenti, così come individuati dal **Decreto n. 145 del 23/03/2020** dal Settore Ambiente e Territorio

Soggetti competenti in materia ambientale:

- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER CREMONA, MANTOVA E LODI;
 - REGIONE LOMBARDIA - UNITÀ ORGANIZZATIVA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA;
 - ARPA LOMBARDIA – DIPARTIMENTO DI MANTOVA E CREMONA;
 - ATS VAL PADANA DI CREMONA;
 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO;
 - COMUNI LIMITROFI AL COMUNE DI CAPPELLA CANTONE E APPARTENENTI ALLA CONFERENZA DEI COMUNI E DELLE AREE REGIONALI PROTETTE DELL'ALTO CEMONESE DI CUI ALL'ART. 17 COMMA 3 DELLA LR 12/05.
 - PARCO REGIONALE ADDA SUD;
- OLTRE CHE AI SEGUENTI ENTI FUNZIONALMENTE INTERESSATI:
- ATO PROVINCIA DI CREMONA,
 - PADANIA ACQUE GESTIONE SPA,
 - ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
 - TERNA SPA – RETE ELETTRICA NAZIONALE,
 - UTR VALPADANA,
 - AIPO – SEDE DI CREMONA,
 - AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO,
 - CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI- NAVIGLIO-ADDA SERIO,
 - WWF – SEDE DI CREMONA,
 - LEGAMBIENTE – SEDE DI CREMONA,
 - FEDERAZIONE IL NIBBIO – PRO NATURA,
 - ITALIA NOSTRA – SEDE DI CREMONA,
 - FAI – SEDE DI CREMONA,
 - LIPU – SEDE DI CREMONA,
 - COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CREMONA,
 - COLLEGIO DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI DI CREMONA,
 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI CREMONA PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI,
 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CREMONA,
 - ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI CREMONA,
 - ORDINE DEI GEOLOGI DELLA LOMBARDIA,
 - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI CREMONA,
 - ANCE CREMONA,
 - FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORE DIRETTI,
 - LIBERA ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI,
 - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI – CIA,
 - CONSORZIO IRRIGAZIONI CREMONESI.
 - CITTADINI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, ASSOCIAZIONI DI CITTADINI ED ALTRE AUTORITÀ CHE POSSONO AVERE INTERESSE.

Specifica conferenza di valutazione sarà attivata e convocata al fine di acquisire elementi informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, considerando però già come pertinenti quelli prodotti per la VAS Comunale.

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al Rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della direttiva 2001/42/CE.

Gli Enti sono convocati per lo svolgimento della Conferenza di Verifica mediante specifico invito dopo aver inviata ai soggetti la documentazione oggetto della conferenza, pubblicata anche sul sito web provinciale e sul sito VAS regionale (SIVAS); il pubblico è informato con specifico documento di avviso, presente sul sito web provinciale.



I documenti utili per lo svolgimento degli incontri sono pubblicati sul sito web provinciale e saranno sempre visionabili presso gli uffici del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona; pertanto l'intera cittadinanza potrà prendere visione del presente Rapporto preliminare e della documentazione della variante già messa agli atti.

4. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E SOMMARIE ANALISI AMBIENTALI-TERRITORIALI DELL'AREA DI VARIANTE.

La Provincia di Cremona è situata nel sud della Lombardia (evidenziata in rosso fig. seguente); a centro/ovest del territorio provinciale si trova il Comune di Cappella Cantone (evidenziato in blu nella figura seguente) e si articola nel Capoluogo ed in alcune località minori.

Le SS.PP. attraversanti il territorio comunale sono le seguenti:

- S.P. 38 che da Formigara giunge ad Ocasale dopo aver attraversato il paese di San Bassano;
- S.P. 84 che collega Pizzighettone alla S.S. 415 Paulese, passando poi per Cappella Cantone, Soresina e terminando nel comune di Genivolta;
- EX S.S. 415 Paulese che partendo da Milano arriva fino a Cremona passando per Crema.



Immagini di inquadramento territoriale

Il comune di Cappella Cantone ricade a cavallo degli ambiti paesistico-territoriali, definiti dal PTCP, del Soresinese-Soncinasco e di Cremona. Il primo è costituito in prevalenza dal paesaggio agricolo cremasco ed è attraversato longitudinalmente da un tratto della valle relitta del Serio Morto, il secondo è caratterizzato dalla connessione di rilevanti sistemi ambientali e paesaggistici ancorché frammentati a seguito, principalmente, dell'agricoltura intensiva praticata.

In particolare, il territorio comunale risulta attraversato dal Serio Morto e vi è la presenza di orli di scarpata principali, porzioni di geositi di primo livello (VALLECOLA DELLA ROGGIA TRAMONCELLO, DOSSO DI SORESINA), come classificato dall'art. 16.1 del PTCP.

In generale le aree di espansione insediative, attualmente previste nello strumento urbanistico generale, configurano uno sviluppo morfologico sufficientemente compatto del centro abitato del territorio comunale, in conformità con le indicazioni del PTCP volte a limitare il consumo di suolo agricolo e a non incrementare l'indice di frammentazione perimetrale del tessuto urbano.

Gli indirizzi del PTCP per il Comune prevedono che la crescita insediativa dovrà essere indirizzata verso le aree con un paesaggio agricolo meno vulnerabile ed i nuovi insediamenti dovranno essere localizzati nelle aree C1, mentre dovranno essere esclusi per esempio dalle aree Bi3, Ct3 B4r (crf. alla Carta delle opportunità insediative - stralcio della figura seguente).


In riferimento a tali indirizzi si rileva che l'area di variante presentata ricade prevalentemente su aree classificate dal PTCP (Carta delle opportunità insediative) in "C1" (aree compatibili con tutti gli usi del suolo) e solo una piccola porzione su aree classificate "Ct3" ovvero aree che generalmente presentano leggere limitazioni per gli usi residenziali e per le infrastrutture, e severe per gli insediamenti produttivi; per tale porzione di territorio il progetto può essere

equiparabile alle infrastrutture, ma con minore aggravio sulla impermeabilizzazione di suolo dovuto alla non asfaltatura del tracciato per il crossodromo previsto e, pertanto, si è ritenuto compatibile con molteplici parametri ambientali sintetizzati in tale elaborato del PTCP.

Difatti tale elaborato di piano rappresenta le principali informazioni di carattere ambientale (la compatibilità fisico-naturale dei suoli, la presenza di elementi di rilevanza paesistico ambientale o di criticità ambientale, ecc.) per la valutazione di idoneità localizzativa delle nuove aree di espansione insediativa, delle nuove infrastrutture e di tutti gli interventi volti alla trasformazione del territorio.

I giudizi di compatibilità e di idoneità localizzativa in essa contenuti non hanno alcuna valenza prescrittiva, ma costituiscono i riferimenti analitico-interpretativi rispetto a cui vengono formulati gli indirizzi e le indicazioni di carattere orientativo alla base delle scelte localizzative compiute e da compiere in futuro o da valutare nelle fasi delle procedure istruttorie di carattere territoriale ed ambientale in modo da accertare, come nel presente caso, se le aree risultano più o meno adatte in riferimento ad alcuni criteri ambientali/territoriali, al fine di destinarle ad usi diversi da quelli agricoli e naturali, ma considerando pertinenti per l'indagine territoriale comunque quelle aree sottoposte a tutela ambientale e dal contenuto prevalente.

Difatti, come si vedrà oltre, l'impianto a crossodromo previsto su tale area è stato valutato positivamente in funzione anche di elementi ambientali sottoposti a tutele e di carattere cogente nei confronti della pianificazione comunale.



Estratto elaborato C - Carta delle opportunità insediative (area oggetto variante delimitata in tinta rossa)

Gli indirizzi di tutela e pianificazione vengono indicati dal Piano territoriale Regionale, dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di coordinamento Provinciale. Quest'ultimo si sostanzia in aspetti di carattere di indirizzo, di orientamento e prescrittivo (sotto indicati) e risulta adeguato alla strumentazione sovraordinata, pertanto i contenuti in esso presenti risultano aggiornati rispetto alla vigente legislazione.

L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018), in allegato al Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura.

Con d.g.r. 1882 del 9 luglio 2019 è stato, inoltre, approvato un adeguamento del PTR ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della l.r. n.12 del 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 29 del 15 luglio 2019.

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità e già recepito, come visto, all'interno del PTCP.

Si ricorda anche che il PTR e di conseguenza il PTCP (DCP. n. 28/2021) è stato integrato ai sensi della LR. 31/2014 in merito alla tematica per la riduzione del consumo di suolo.


Il PTCP, approvato con DCP n. 113 del 23/12/2013, conferma i caratteri del paesaggio cremonese di interesse per il territorio del Comune di Cappella Cantone e li aggiorna rispetto alle trasformazioni (piani e progetti) che ne hanno modificato gli assetti e rispetto alle ulteriori determinazioni di salvaguardia che si sono rese necessarie.

Si fa presente che la “Carta D delle Tutele e delle Salvaguardie” contiene gli aspetti prescrittivi del PTCP per quanto riguarda gli elementi di riferimento per il paesaggio e per le tutele. Per il Comune di Cappella Cantone emerge il prevalente paesaggio agricolo, l'importanza strategica dei cavi e delle rogge, gli elementi della rete ecologica, le aree di importanza eco-paesistica e le seppur poche aree “spot”, come gli areali della rete ecologica di cui all'art. 16.7 della Normativa del PTCP di rilevante importanza paesistico-ambientale, disseminate nella matrice agricola.

Tale elaborato individua gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico e altri contenuti prescrittivi, distinguendo le aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del PTCP e individua inoltre le salvaguardie territoriali delle infrastrutture, i cui tracciati infrastrutturali e i relativi corridoi che sono stati definiti mediante specifici accordi o da disposizioni degli organi competenti secondo le procedure di legge vigenti.

Gli elementi sottoposti a tutela e riferiti all'area oggetto di variante (tinta rossa in figura seguente) sono rappresentati nello stralcio della tavola D e sono:

- Retino in tinta barrata verde indica la formazione geomorfologica relativa al “Geosito” con livello di tutela 1 (il meno restrittivo di tre livelli di tutela previsti) – Art. 16.1 lettera a);
- I tratti neri con i triangoli rappresentano le “Scarpate Morfologiche” – Art. 16.4;
- La campitura gialla piena indica gli “Ambiti agricoli strategici” – Art.19bis;
- Le macchie verdi sono gli “Areali rete ecologica” presenti nelle vicinanze dell'area di variante ma non collocati al di sopra – art. 16.7;
- Linea arancione con frecce che indicano la continuità degli areali riguardano gli elementi della RER di secondo livello. Art.16.14.



Estratto carta delle tutele e salvaguardie del PTCP; in poligono rosso è l'area oggetto di variante

A ogni modo per la descrizione completa di tutti i fattori e componenti considerati al fine di una completa valutazione del progetto dal punto di vista ambientale, e pertinente per una procedura di VAS nonché per una presa visione di tutti i pareri rilasciati in sede di conferenze di VAS dalle autorità coinvolte, si rimanda alle risultanze del Rapporto Ambientale scaricabile all'ID n. 123732 del seguente link: <https://www.sivas.servizirl.it>

5. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT E AL PTCP, IL PROGETTO PRESENTATO E IL CONSUMO DI SUOLO

La variazione proposta al PTCP trae origine da una variante al PGT in cui il Comune di Cappella Cantone, accogliendo una specifica istanza presentata dalla “FONDAZIONE BENEFATTORI SORESINESI ONLUS” (già FONDAZIONE CASA ROBBIANI PER LA MATERNITA’ ONLUS), ha richiesto di stralciare un’area dagli ambiti agricoli strategici, tutelati dal PTCP ai sensi dell’art. 19 bis, per destinarla principalmente a servizio per attività di crossodromo mediante la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra la Provincia, il Comune interessato e i Comuni contermini (Soresina, San Bassano, Castelleone).

La Provincia, accogliendo la proposta, si è attivata nel procedimento per una variante non sostanziale al PTCP ai sensi dell’art. 34.2 della Normativa PTCP sottoscrivendo un Accordo di Programma (cfr. Capitolo 1), che è stato preventivamente concordato e successivamente deliberato dai Comuni sottoscrittori, poiché la superficie richiesta per la modifica delle aree agricole strategiche è risultata superiore ai 10.000 mq ovvero il limite dimensionale per acconsentire eventualmente alle modifiche tramite variante al PTCP in seno alla procedura di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 LR 12/05.

È stato pertanto necessario procedere all’approvazione dell’Accordo di Programma (tra la Provincia di Cremona, ed i comuni di Cappella Cantone, San Bassano, Castelleone, Soresina e Fondazione benefattori Soresinesi onlus di cui alla presa d’atto avvenuta con D.P. n. 118 del 27/09/2018) e adempiere alle procedure indicate in esso con il fine di poter valutare la fattibilità urbanistica di variare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 17 c.c. 11 e 12 della L.R.12/05 e degli artt. 34 e 19bis della Normativa del PTCP) e il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Cappella Cantone.

La fondazione promotrice, attualmente operante sul territorio, ha avviato una procedura di SUAP ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e art. 97 della LR 12/05 (SUAP pratica n.83000170197-30092021-1514 - SUAP 6634 – 83000170197 - Prot. 0018498 del 05/10/2021 del SUAP di Pizzighettone) per la realizzazione di un crossodromo e percorso vita e che come visto, richiede di stralciare dagli ambiti agricoli strategici tutelati dal PTCP un area di circa 63.000 mq (si veda campitura color giallo con margine rosso nella figura precedente).

In particolare i passaggi svolti sono i seguenti:

- Il giorno 12/10/2017 lo SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE DEL COMUNE DI PIZZIGHETTONE E ASSOCIATI convocava presso il Comune di Cappella Cantone un incontro tecnico per valutare la fattibilità e le potenzialità dell’area in riferimento alla richiesta di variante al PGT per la trasformazione di una zona ex cava in pista da motocross e della quale è stato trasmesso un verbale (Pizzighettone, 20/10/2017 – Rif. Prot. n. 7069 del 08/08/2017).

All’interno del verbale sono sintetizzate le richieste dei vari soggetti coinvolti e le tematiche che dovranno essere trattate in un eventuale Studio di impatto Ambientale (in tal caso Verifica di Assoggettabilità a VIA) e quindi non direttamente pertinenti per la fase di VAS.

- Avvio della procedura di SUAP con la Comunicazione da parte del SUAP di Pizzighettone (nota prot. provinciale n. 61833 del 12/10/2021 - protocollo SUAP n. 19048 del 11/10/2021) della pratica avente come oggetto: RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE PER RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE A SCOPO SPORTIVO-RICREATIVO CON LA REALIZZAZIONE DI PISTA CROSSDROMO, PISTA SCUOLA CROSSDROMO PER BAMBINI, PISTA PER BICI MOUNTAIN BIKE, PERCORSO VITA PEDONALE ECOLOGICO IN COMUNE DI CAPPELLA CANTONE CASCINA RETORTO SUAP - PROT. n. 18498 DEL 05.10.2021) - n.83000170197-30092021-1514 - SUAP 6634 – 83000170197 FONDAZIONE BENEFATTORI SORESINESI ONLUS.

- La Provincia si esprimeva con nota prot. n. 62908 del 14/10/2021 dove veniva comunicato:

“<...omissis...> che l’espressione del parere di compatibilità di cui alla L.R. 12/05 e s.m.i. avverrà solo a seguito della convocazione della Conferenza di cui alla L. 241/90 e s.m.i. e non prima che sia esperita la procedura di VAS sulla variante urbanistica del Comune di Cappella Cantone, secondo il modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale dello Sportello unico delle attività produttive (Suap) di cui all’allegato 1r) - DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010, oltre alla procedura di VIC per valutare le eventuali interferenze con il SIC IT20A0001 Morta di Pizzighettone ed eventuale procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi del D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i..”

- Il SUAP di Pizzighettone comunicava (nota prot. n. 73710 del 29/11/2021 - Prot. SUAP n. 11490 del 29/11/2021) che il termine della conferenza asincrona ex art 8 dpr n. 160/2010 era da intendersi sospeso per tutte le amministrazioni

coinvolte in attesa della conclusione del procedimento di VAS-VIC di cui all'ID 123732 del sistema SIVAS di Regione Lombardia e che avrebbe comunicato a tutti i soggetti coinvolti il nuovo termine per rendere le determinazioni, la nuova data per l'eventuale seduta in modalità sincrona e il nuovo termine finale di conclusione del procedimento.

- Il Comune di Cappella Cantone con DGC n. 50 del 21/10/2021 avviava la procedura di VAS – Valutazione ambientale strategica comprensiva di quella di VIC – Valutazione di Incidenza; con propria nota prot. n. 2126 del 29/11/2021 (Prot. Prov. n. 79616/21) indiceva la prima conferenza e con nota prot. n. 932 del 13/05/2022 (prot. Prov. n. 34838/22) la seconda.

Infine è stato trasmesso il parere motivato finale in data 17/03/2023 di cui al protocollo Comunale n. 317 del 15/02/2023 (Prot. Prov. n. 13932 del 20/02/2023).

Successivamente lo SPORTELLO UNICO DELLE IMPRESE DEL COMUNE DI PIZZIGHETONE E ASSOCIATI dava notizia della ripresa dei termini (Prot. Prov. n. 14555 del 21/02/2023; prot. SUAP 1851 del 21/02/2023).

In tale sede la Provincia si esprimeva sinteticamente avvisando che la documentazione risultava esaustiva per quanto di competenza e il progetto rappresentato sull'elaborato "TAV 4 – Stato di Progetto" relativo all'integrazione volontaria di marzo 2022 e di cui alla "COMUNICAZIONE DEL 18/03/2022 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 83000170197-30092021-1514", risultava adeguato rispetto a quanto evidenziato nei pareri per la conferenza VAS del Comune al fine di proseguire con le successive fasi della procedura urbanistica in essere.

Tutti gli elaborati prodotti per le due conferenze di VAS Comunali sono da considerare parte integrante del presente elaborato per evitare duplicazioni nelle valutazioni, in riferimento agli Art. 11 e 13 del D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 e al cap. 2.2 dell'allegato 1 c. della DGR n. 9/761 del 10/11/2010, come indicato nell'Accordo di Programma sottoscritto e approvato dalla Provincia e dal Comune (DP. n. 118/2018).

Si ritengono parte integrante anche tutti i pareri inviati dai soggetti coinvolti nel procedimento di VAS Comunale e riesaminati sinteticamente di seguito al fine di fornire contezza del fatto che essi sono o dovranno essere adeguatamente considerati:

- Consorzio Bonifica DUGALI – Prima Conferenza VAS (Rif. Prot. Comune n. 2207 del 07/12/2021)

Esprime parere favorevole in generale alla variante urbanistica e quindi al progetto proponendo delle prescrizioni ai soli fini idraulici relativamente alla realizzazione del nuovo piccolo ponte di attraversamento sul Colatore Retorto; in sintesi viene richiesta la presentazione del progetto esecutivo delle opere con relativa richiesta di concessione idraulica (Crf. R.R. n. 03/2010) fornendo alcune indicazioni relativamente a parametri per la corretta messa in opera e gestione. Si prende atto delle richieste che dovranno essere gestite direttamente con il proponente e, pertanto, nulla si rileva in merito.

- Regione Lombardia – Seconda Conferenza VAS (Rif. Prot. Comune n. 992 del 21/05/2022)

Nulla rileva in merito al progetto ma indica solo i passaggi normativi al fine di orientare la procedura SUAP di cui alla LR 12/05.

- Provincia di Cremona – Prima e seconda conferenza VAS (Rif. Prot. Comune n. 2229 del 18/12/2021 e prot. 1216 del 24/06/2022).

Le osservazioni e gli aspetti di carattere prevalente sono state tutti considerate positivamente in sede di VAS Comunale e le questioni ambientali salienti sono anche esplicitate nel presente Rapporto Preliminare.

- ARPA – Prima e seconda conferenza VAS (Rif. Prot. Comune n. 2291 del 18/12/2021 e prot. 1069 del 31/05/2022).

Per la prima conferenza di VAS fornisce alcuni indirizzi utili per orientare il progetto verso una migliore compatibilità ambientale indicando gli impatti potenziali da considerare ma che, in parte, risultano più pertinenti da valutare all'interno di una procedura di VIA.

Per la seconda conferenza, viene rimarcato il fatto che alcune analisi dello stato dell'ambiente e l'utilizzo di dati più recenti di quelli presenti nel Rapporto Ambientale comunale sarebbero stati di maggiore ausilio al processo di valutazione ambientale; viene anche evidenziato che il progetto dovrà essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e pertanto le analisi più dettagliate in seno alla tutele ambientali in generale e nei riguardi della salute pubblica, devono in parte, essere ancora implementate; difatti, in questa sede, risulterebbero solo parzialmente pertinenti anche se certamente utili per indirizzare la successiva procedura (cfr. ad esempio al documento, già proposto in sede di VAS, relativo all'analisi dell'impatto acustico).

Seppur rimarcando che le analisi più dettagliate avrebbero orientato l'intervento verso un migliore profilo di compatibilità ambientale, evidenziando anche gli aspetti da demandare a più dettagliati approfondimenti per la successiva fase di VIA, in questa sede si rileva come, rispetto al profilo territoriale/ambientale/paesaggistico, gli impatti risultano essere stati adeguatamente considerati, ancorché effettivamente la documentazione di VAS comunale risulti molto frammentata a causa di progressive integrazioni avanzate in riferimento a prescrizioni impartite dalla Provincia e che trovano riscontro nel presente Rapporto.

Auspiciando che gli effetti sull'ambiente attesi dall'attuazione della variante verranno tenuti in considerazione per la successiva fase di VIA, si mette in luce come ARPA, per alcune componenti ambientali da considerare prevalentemente in una procedura di VIA, fornisce alcuni indirizzi utili e pertinenti atti anche ad integrare la documentazione già presentata (Crf. Rumore , Acqua, Biodiversità) per la fase di VAS.

Fornisce infine alcune considerazioni in merito alle operazioni di monitoraggio e, pertanto, nel presente Rapporto preliminare viene proposto un capitolo dedicato e pertinente alla tipologia di variante indagata.

- Padania Acque (Rif. Prot. Comune n. 2256 del 14/12/2021)

Indicano che l'area non è servita dai sottoservizi (fognatura e acquedotto) quindi nulla osservano in merito al progetto.

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA (Rif. Prot. Comune n. 1935 del 29/10/2021).

Si evidenzia che il Complesso Cascina Retorto è sottoposto a tutela ai sensi dell'Art. 10 comma 2 del Dlgs 42/2004; pertanto, anche se il progetto presentato risulta compatibile con il contesto rurale tutelato, si ravvisa comunque un potenziale rischio per la conservazione del bene culturale, richiedendo la rimodulazione del tracciato al fine di spostarlo a distanza congrua e prevedendo altresì una adeguata schermatura arborea tra il tracciato e il complesso agricolo.

Si fa presente che tali osservazioni riguardano la conformazione del tracciato come era stato presentato per la conferenza VAS Comunale; successivamente, a seguito delle prescrizioni impartite dalla Provincia di Cremona in merito alla tutela della scarpata morfologica presente poco a sud del complesso della Cascina, il progetto è stato modificato rendendolo di fatto compatibile anche con le richieste del Ministero e senza la necessità di produrre ulteriori integrazioni documentali se non la modifica della sola tavola 4 di progetto con il tracciato modificato e presentata al SUAP (Crf. COMUNICAZIONE DEL 18/03/2022 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 83000170197-30092021-1514 citata in precedenza)

Con il progetto sono state previste adeguate compensazioni a verde in grado di rispondere efficacemente alla richiesta Ministeriale di garantire una schermatura arborea a tutela del complesso agricolo C. Retorto, anche se riguardano parte di quelle proposte in riferimento all'art. 19Bis del PTCP e analizzate oltre.

- ATS Valpadana (Rif. Prot. Comune n. 1576 del 26/08/2019).

L'espressione del parere si riferisce alla pratica SUAP archiviata e successivamente riavviata con il medesimo progetto, integrato solamente rispetto ad alcuni aspetti ambientali; pertanto le indicazioni fornite rimangono valide anche per la presente procedura Provinciale.

Difatti nel parere viene evidenziato come il progetto dovrà essere sottoposto a procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA e pertanto, per tale sede, dovrà essere prodotta adeguata documentazione che tratti gli impatti sulla salute pubblica seguendo il percorso metodologico previsto dalla DGR n. X/4792 con la richiesta di integrarlo, rispetto alla tipologia di approvvigionamento idrico, con utilizzo del pozzo esistente ed indicazioni dei servizi igienici.

Tutti i documenti attualmente pubblicati inerenti la pratica in oggetto sono consultabili e scaricabili al seguente link:

<http://www.provincia.cremona.it/territ/?view=Pagina&id=6456>


Inoltre la documentazione di VAS in capo al Comune si può trovare al seguente link.

<https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/pubblica>

cercando come identificazione la pratica al ID n. 123732 nell'Area Procedimenti VAS.

Di seguito comunque si fornisce una sintesi relativa ai **caratteri dell'area di variante, al progetto proposto e alle principali risultanze in merito alle tematiche ambientali** inerenti esclusivamente i contenuti della Valutazione Ambientale Strategica.

L'area oggetto di intervento si colloca a nord-ovest del territorio comunale di Cappella Cantone nelle prossimità del confine comunale con Castelleone, in una zona parzialmente interclusa tra ex-cave (es. ATE g12) e una ex-discarica, elementi territoriali antropici classificati nell'elaborato F del PTCP come "Ambiti del degrado paesistico in essere provocato da abbandono, dismissione e pratiche ed usi urbane" (si vede stralcio della figura seguente che racchiude i tematismi dell'elaborato F aggiornati rispetto alla situazione effettiva delle cave cessate al fine di rendere le analisi adatte al reale stato dei luoghi).




Stralcio della tavola F del PTCP modificata graficamente rispetto a quella vigente per esigenza di rappresentazione "storica" dei fenomeni di degrado provocato da processi di abbandono o dismissione.

Tale collocazione si ritiene adeguata rispetto a una visione territoriale e ambientale di scala vasta e al tipo di progetto presentato considerando, come meglio dettagliato oltre, che è stato previsto anche un consistente intervento di riqualificazione ambientale improntato ad una visione territoriale sostenibile e in riferimento, ma non solo, alle compensazioni ambientali dovute ai sensi dell'art. 19 bis del PTCP per la modifica degli ambiti agricoli strategici.

Questi ultimi potranno essere modificati per dare seguito alla variante comunale poiché la collocazione dell'area soddisfa i principali criteri qualitativi previsti dalla tabella 1 dell'art. 19Bis, ovvero:

- il contrasto alla creazione di conurbazioni diffuse lungo le arterie stradali;
- la preservazione di suoli ad elevato valore agroforestale.

Rispetto a quest'ultimo punto si evidenzia come l'area di variante in prevalenza sia collocata su aree classificate nella carta del valore agricolo del suolo (Allegato 6 PTCP – si veda stralcio figura seguente) come "non suolo", mentre le zone a valore agricolo medio e alto presenti risultano comunque già compromesse a causa dalle previgenti attività estrattive; inoltre, vista la localizzazione territoriale dell'area, si ritiene comunque compatibile in quanto non inficerebbe l'obiettivo generale del PTCP della preservazione dei suoli ad elevato valore agroforestale, considerando un criterio di continuità territoriale a scala vasta delle aree agricole.



Estratto dei tematismi relativo alla carta del Valore Agricolo del Suolo.

La proposta di variante inoltre risulta in linea con alcuni degli obiettivi strategici del PTCP (Crf. art. 3) quali:

- il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato;
- la realizzazione/potenziamento della rete ecologica provinciale;
- l'ampliamento delle aree naturali e recuperare al contempo le aree degradate.

Dalla relazione tecnica allegata alla pratica SUAP infatti si evince che: *“Il progetto quindi riguarda la riqualificazione di una zona rurale oggetto negli scorsi anni di escavazione, per la quale a causa di una serie di problematiche, buona parte della stessa risulta con totale mancanza di ripristino ambientale ed in completo stato di abbandono.*

Con un approccio volto al ripristino e alla riqualificazione dei luoghi, alla valorizzazione degli ambienti abbandonati ed alla incentivazione di attività collegato allo sport ed alla natura, si è studiato un intervento che senza nuove costruzioni o stravolgimento di quelle esistenti e dello stato dei luoghi, ottimizza l'ambiente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- pista di crossdromo;
- pista / scuola bambini per crossdromo;
- pista per mountain bike;
- percorso vita pedonale ecologico.

Il tutto con un notevole incremento delle zone piantumate boschive sia per la schermatura dei luoghi, sia per la creazione di percorso e passaggi pedonali naturalistici, sia per la riduzione del rumore, nonostante l'area di intervento si trovi a circa 8,00 metri sotto il livello della Strada Statale n°415.”

L'area è discretamente accessibile vista la vicinanza alla SP N° 84 ed alla ex SS N° 415 che permettono i collegamenti con le provincie di Lodi, Bergamo, Brescia e Milano.

A circa 15 Km si trova anche l'accesso all'Autostrada A1, in direzione sud ovest nel comune di Casalpusterlengo. Attualmente l'accesso all'area di intervento avviene dallo svincolo della ex SS N° 415.

Le motivazioni di tale intervento risiedono nel fatto che l'attività proposta potrebbe anche fungere da volano per il sostegno ed il rilancio socio - economico dell'abitato di Capella Cantone, con particolare riferimento al uso dell'ambito produttivo sovracomunale posto nelle vicinanze già attrezzato con le relative opere di urbanizzazione e identificato come polo intercomunale dal PTCP (Crf. Elaborato B – Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutturale).

Nel complesso agricolo esistente a nord è prevista l'individuazione di uno spazio facilmente raggiungibile dalla strada di accesso, da adibire alla sosta dei veicoli degli utenti.

Un edificio del complesso della Cascina Retorto, quello delle ex-stalle, verrà riutilizzato a servizio dell'attività in progetto ospitando i servizi igienici, gli spogliatoi ed i paddock esterni ed interni. L'edificio è già dotato delle opere di urbanizzazione primaria, non verranno effettuati particolari interventi se non la manutenzione ordinaria, ma è necessario realizzare l'impianto di sub-irrigazione in sostituzione delle fognature esistenti e ormai vecchie e danneggiate.

Come già accennato sopra verranno realizzati due circuiti:

- il primo destinato alla circolazione delle moto da cross ed alle mountain bike;
- il secondo, con pista più ridotta, sarà destinato alle minimoto ed alla scuola moto per bambini.

Per un miglior inserimento dell'opera nel paesaggio agricolo esistente si procederà alla realizzazione di accurate cortine arboree ed alla piantumazione di essenze autoctone locali tra le quali si svilupperà un percorso vita pedonale adeguatamente attrezzato e completamente immerso nel verde.

Al fine di ridurre il sollevamento di polveri durante l'utilizzo delle piste, sarà prevista l'installazione di impianti di irrigazione a margine dei circuiti che, in base alle esigenze, provvederanno ad irrorare il terreno rendendo la grana più coesa e meno volatile.

Il progetto infine prevede una riorganizzazione delle modalità di accesso all'area; attualmente la strada che consente di raggiungere la località Retorto prevede un accesso diretto, a raso, dalla ex SS. N°415 che risulta abbastanza pericoloso.

Per tale ragione la scelta progettuale prevede di utilizzare la strada attualmente al servizio dell'ex ambito estrattivo che, vista la sua dismissione, verrà correttamente sistemata e adeguata nelle caratteristiche geometriche.

PARAMETRI RIASSUNTIVI SINTETICI DELL'INTERVENTO:

- Destinazione: impianto per sport motoristici (Commerciale/Servizi) dove si prevede la realizzazione di un crossodromo con scuola bambini, un percorso mountain bike e percorso vita pedonale.

L'area di variante comprende parte del vicino complesso rurale denominato Cascina Retorto, che ormai versa in uno stato di abbandono da parecchi anni ma che viene indicata dal PTCP come di pregio ambientale e sottoposto a vincolo ai sensi del Dlg. 42/2004.

- Superficie Territoriale interessata comprensiva del tessuto consolidato (ST) 63.000 mq circa.

- Non è prevista nuova Superficie Coperta ma il riuso di un edificio esistente.

- L'accesso all'area avverrà tramite l'utilizzo dei livelli sfalsati sulla SP415 senza la necessità di realizzare nuovi accessi su tale infrastruttura.

La figura seguente mostra il progetto previsto nell'area di variante comprensivo delle opere di compensazione previste per garantire la compatibilità con il PTCP ed in più altri impianti boschivi che verranno vagliati successivamente in sede di autorizzazione Paesaggistica Forestale ai sensi del Dlgs n. 42/2004.

A tal proposito si mette in evidenza anche l'esito del sopralluogo eseguito dal personale tecnico della Provincia in data 07/08/19 (crf. Prot. prov. n. 56837 del 23/08/2019), con cui si è rilevato che sul mapp. 116 e sulla porzione ovest dell'attiguo mapp. 115, che identifica la scarpata morfologica, è attualmente radicata vegetazione legnosa ascrivibile a bosco ai sensi del D.lgs. 34/'18 e dunque soggetta a vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/'04.

Il progetto della pista prevede l'occupazione di parte dell'area boscata radicata sui mapp. 116 e 115, con conseguente perdita di una porzione dello stesso bosco.

Si richiama come la disciplina paesaggistica ed in particolare l'art. 146 del D.lgs. 42/'04, cita: *"I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, <...omissis...>, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione"*.

In particolare, l'art. 8 del D.lgs. 34/'18 cita *"E' vietato ogni intervento di trasformazione del bosco che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento e che non sia stato preventivamente autorizzato, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle disposizioni dei piani paesaggistici regionali ovvero ai fini del ripristino delle attività agricole tradizionali e della realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico e di viabilità forestale connessa alle attività selvicolturali e alla protezione dei boschi dagli incendi, sempre che la trasformazione del bosco risulti compatibile con le esigenze di difesa idrogeologica, di stabilità dei terreni, di regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di conservazione della biodiversità e di tutela della pubblica incolumità"*.

Pertanto, la realizzazione dell'intervento è subordinata al rilascio, a cura di questa Provincia, di autorizzazione paesaggistica alla trasformazione del bosco che, si ricorda, non potrà comportare la distruzione totale dell'intero complesso boscato, essendo questo un bene paesaggistico, ossia un bene vincolato ai sensi del D.lgs. 42/'04.

La superficie del bosco oggetto dell'eventuale autorizzazione alla trasformazione, dovrà essere compensata a cura e spese del titolare del provvedimento autorizzativo e non potrà in alcun caso essere ricompresa tra le opere di mitigazione dell'intervento medesimo.

L'intervento di trasformazione del bosco dovrebbe interessare una porzione dello stesso per una superficie di circa 6131 mq alla data del sopralluogo, tuttavia la precisa estensione del bosco oggetto della richiesta di demolizione potrà essere definita solo all'atto di attivazione della relativa procedura essendo il bosco soggetto ad evoluzione naturale.

In riferimento alle opere di compensazione previste ai sensi dell'art. 19bis del PTCP e funzionali a garantire lo stralcio degli "ambiti agricoli strategici" si evidenzia che il Rapporto Ambientale di VAS del PGT risulta comprensivo dell'Allegato 1 – Integrazione compensazioni previste ai sensi dell'art 19bis.

Si evidenzia che, rispetto alla pratica avviata dal SUAP di Pizzighettone con comunicazione del 18/03/2022 (rif. 83000170197-30092021-1514), il file relativo all'Allegato 1 - Integrazione compensazioni previste ai sensi dell'art. 19bis del PTCP (crf. 83000170197-30092021-1514.027.PDF.P7M) viene considerato integrato dall'elaborato non dotato di cartiglio e denominato 83000170197-30092021-1514.028.PDF.P7M, dove comunque, nell'elenco della documentazione viene denominato: "Integrazione n.2 al Rapporto Ambientale: Integrazioni intervento di compensazione ai sensi art.19-bis del PTCP e di mitigazione".

Difatti le compensazioni a "verde" previste garantirebbero un consolidamento e un potenziamento in termini ecologici e, quindi, dei livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica dei limitrofi areali della rete ecologica provinciale (tutelati ai sensi dell'art. 16.7) che, peraltro, sono collocati su elementi di primo livello della RER e sul Geosito di primo livello (tutelato dal PTCP) denominato VALLECOLE RETORTO-TRAMONCELLO-CASSO; tali compensazioni porteranno di fatto un valore ambientale aggiuntivo anche a questi due elementi di tutela del PTCP.

In sintesi: dalla documentazione progettuale emerge la volontà di creare un "filare alberato ad incremento dell'esistente nelle prossimità della cascina e un "cortina arborea di filtro pluristratificata, di larghezza variabile tra i 4 - 7 metri lungo quasi tutto il perimetro dell'area di intervento".

Per l'esatta collocazione di tali strutture, nonché le reali dimensioni spaziali, la consociazione vegetazionale, il sesto d'impianto proposto e il numero di piante che verranno collocate a dimora si rimanda al documento specifico citato.

Si rammenta che, rispetto ai contenuti di quest'ultimo elaborato tecnico proposto (ALLEGATO 1), nell'impianto a compensazione non dovrà essere utilizzato l'acero minore (*Acer monspessulanum*) in quanto pianta alloctona nel contesto della pianura padana; mentre si consigliava in sede di VAS comunale di prevedere la sostituzione, in pari numero di esemplari, con altre piante arboree già citate nel progetto.

Per quanto riguarda l'interferenza con la RER (elementi di secondo livello), le compensazioni proposte per lo stralcio degli ambiti agricoli sono in grado di rispondere efficacemente anche a quelle che eventualmente sarebbero state richieste ai sensi dell'art. 16.14 della normativa del PTCP, nel quale è previsto che la Provincia può prevedere la pianificazione di idonee forme di compensazioni per le superfici relative agli elementi di tutela previsti della RER, al fine di garantire la conservazione della biodiversità, mediante il suo mantenimento e potenziamento.

In generale la compensazione, così come proposta, è in grado di garantire un riequilibrio della matrice ecosistemica e una ricostruzione naturalistica principalmente attraverso la realizzazione di nuovi filari ecologici, funzionali all'efficienza della rete ecologica provinciale garantendo, al contempo, anche una "risposta" agli impatti e pressioni indotte dalla realizzazione dell'impianto a crossodromo.

Si evidenzia inoltre come la tipologia compensativa proposta prevede, oltre alla formazione di filari e zone a verde, il recupero di parte del complesso edilizio agricolo relativo alla Cascina Retorto (Crf. Figura precedente). Tale proposta è valutata favorevolmente poiché risulta in linea con gli obiettivi indicati all'Art. 3 comma C.5 della Normativa del PTCP ("recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato").

Il recupero di parte della cascina viene considerato come intervento compensativo in riferimento all'art.19bis del PTCP e in generale in linea con gli obiettivi di sostenibilità.

Si richiama, anche, per la Cascina Retorto censita in Catasto Terreni al Foglio 1, particella 12, Catasto N.C.E.U. al Foglio 1, particella 12/subalterni 501, 502, 503, che è stato notificato un decreto di dichiarazione d'interesse culturale (Decreto ministeriale n. 4895 del 30/09/20) ai sensi dell'articolo 15 comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. e pertanto riveste interesse storico artistico ai sensi dell'articolo dell'articolo 10, commi 1 e 4, lettera l) e dell'articolo 12 del citato Codice ed è stato notificato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Codice, ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto, nonché al Comune di Cappella Cantone.

Ad ogni modo, come rilevato nel decreto, il fabbricato oggetto di recupero/riuso è stato escluso dalla tutela perché costruito da meno di 70 anni.

Tale dichiarazione risulta indirettamente un valore aggiunto in seno all'obbiettivo della tutela ambientale e paesistica promossa da PTCP, ovvero in riferimento alle compensazioni proposte.

Per quanto riguarda altre interferenze di carattere ambientale e paesaggistico si vedano in particolare le disposizioni relative al vincolo del geosito di cui all'art. 16.1 e quelle relative alle scarpate morfologiche all'art. 16.4 della Normativa

del PTCP (vincoli gravanti sull'area d'intervento) ai quali si deve aggiungere la presenza del vincolo relativo agli elementi di secondo livello della RER (rete ecologica regionale).

Per le scarpate morfologiche il PTCP identifica un differente andamento, rispetto a quanto verificato con lo stato dei luoghi dal Comune, mediante opportuna indagine geologica (crf. prot. Comunale n. 1205 del 30/06/2020) prevista ai sensi dell'art. 16.4 della Normativa del PTCP.

L'indagine integrativa geologica rispetto alle scarpate morfologiche è risultata essenziale per valutare positivamente la variazione urbanistica dell'area, in particolare per gli aspetti di carattere squisitamente geomorfologico.

Difatti anche il geosito *Vallecola Della Roggia Tramoncello*, presente al margine Ovest dell'area di variante che interessa una scarpata morfologica indicata dall'indagine geologica comunale, risulta essere stato adeguatamente considerato rispetto alle forme di tutela riferite all'art. 16.1. e nei confronti soprattutto della proposta di modifica della scarpata morfologica, fattibile al di sopra della tipologia di geosito individuata (livello tutela 1).

Si ricorda infatti che tra le disposizioni dell'articolo citato vi è un contenuto fondamentale; ovvero: *“Le trasformazioni del territorio che prevedano modificazioni morfologiche e/o la predisposizione di elementi antropici intrusivi e permanenti sono consentite, purché previste negli strumenti di pianificazione fatta salva la compatibilità paesistico-ambientale ai sensi art. 20 comma 4 del PTCP e il rispetto degli elementi di tutela elencati negli Art. 14, 15, e 16 delle presenti norme diversi dai geositi. Eventuali trasformazioni quali bonifiche agricole, escavazioni per attività estrattiva, opere di canalizzazione, dovranno prevedere assetti finali che possano modificare, senza snaturare, gli elementi di prevalente interesse geomorfologico e paesistico del geosito, con particolare attenzione alla tutela delle scarpate morfologiche, prevedendo la possibilità di modifica dell'andamento ma non di eliminazione delle stesse.”*


Lo studio integrativo geologico ha evidenziando che è stato definito un assetto morfologico delle scarpate differente rispetto a quanto riportato nel PTCP e quindi il progetto in variante andrà ad interferire con la scarpata morfologica naturale identificata e incidente sul geosito; a tale proposito è stata suggerita la traslazione della scarpata lungo il confine Sud-Ovest dell'area di variante, seguendo la morfologia della zona dove è prevista la pista scuola, conformemente a quanto previsto dall'articolo sopra citato e valutato positivamente.

Si attesta comunque che la procedura relativa alla verifica morfologica dell'assetto di una scarpata, localizzata nell'area di variante, mediante valutazioni di maggior dettaglio risulta conforme a quanto previsto dall'art. 16 comma 4 della Normativa del PTCP, in quanto si è provveduto alla corretta trasposizione del suo andamento che, come dimostrato, differisce da quanto rappresentato sull'elaborato D – Carta delle tutele e salvaguardie del PTCP in funzione del progetto rappresentato sull'elaborato “TAV 4 – Stato di Progetto” relativo all'integrazione volontaria di marzo 2022 e di cui alla “COMUNICAZIONE DEL 18/03/2022 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 83000170197-30092021-1514”.

Rispetto alla fattibilità tecnica di quanto proposto, considerando i combinati disposti normativi del PTCP (art. 16.1 e art. 16.4.) si può ritenere fattibile il rimaneggiamento morfologico da operarsi sulla scarpata individuata, così come indicato nella documentazione geologica caricata in SIVAS e ripresentata per la pratica SUAP, poiché si configura come una modifica di andamento dell'originale scarpata naturale (art. 16.1).

Si fa presente comunque, a titolo conoscitivo che, ad oggi, quest'ultima risulta alterata da ripetuti interventi antropici iniziati ancora prima dell'apposizione della vincolistica da parte del PTCP, così come rilevato da indagine geologica da parte di questo Ente (ns. prot. n. 37.600 del 22/07/2020) e pertanto una sua rimodulazione antropica non pregiudica i caratteri paesaggistici dell'area. A tal proposito, si conferma la validità dell'indagine e della “compensazione” prevista (orlo di terrazzo di progetto – Tavola 4 – Stato di Progetto) in riferimento ai disposti normativi e criteri di sostenibilità del PTCP i quali considerano soggette a regime di tutela le sole scarpate intese come emergenze morfologiche-naturalistiche (Art. 16.4).

La figura di seguito mostra in tinta BLU il tratto di scarpata del PTCP di fatto non esistente, come rilevato da indagine geologica. Pertanto esso verrà eliminato dalla banca dati cartografica, modificando conseguentemente gli elaborati del PTCP; tale procedura avverrà solo nei tempi e nei modi previsti dall'art. 34 comma 1 all'interno della valutazione della compatibilità prevista ai sensi dell'art. 97 della L.R. 12/05.



Stralcio del tematismo relativo alle Scarpate morfologiche tutelate dal PTCP

In materia di salvaguardia dei Siti di Rete Natura 2000 la Provincia, a seguito dell'acquisizione del parere dell'Ente Gestore dei Siti Natura 2000 (Parco Adda Sud), ha formulato il decreto di Valutazione di Incidenza n. 308 del 17/06/22 notificato in data 20/06/22 (ns. prot. n.46.311) e che il Comune dovrà recepire nel Parere motivato di VAS, e comunque anteriormente alle successive fasi per la conferenza dei servizi relativa.

Si ricorda difatti che secondo la normativa regionale lombarda (L.r. 86/'83, art. 25-bis, comma 5), la Valutazione di incidenza dev'essere applicata ai Piani comunali di Governo del territorio ed alle loro Varianti solo nel caso in cui i Comuni siano interessati da siti della rete europea "Natura 2000" e, secondo le note interpretative di Regione Lombardia prot. F1.2010.0003374 del 01.07.2010 e F1.2010.00120049 del 05.11.2010, anche nel caso in cui i medesimi siti siano presenti nei comuni confinanti/contermini; pertanto, rispetto a tali disposizioni, il Comune di Cappella Cantone risulta interessato dal SIC IT20A0001 – Morta di Pizzighettone distante comunque dall'area di intervento di circa 7 km.

A conclusione, considerando la localizzazione dell'area d'intervento, così come indicato nel progetto presentato per l'attivazione della procedura SUAP (pratica n. n.83000170197-30092021-1514) e rispetto a quanto valutato nel "Rapporto Ambientale" di VAS Comunale, si ritiene che la realizzazione dell'impianto risulti compatibile nei confronti dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi previsti dal PTCP e quindi conforme, sia rispetto alla disciplina di tutela prevista dalla Normativa in riferimento alle componenti ambientali/paesaggistiche, sia rispetto alle salvaguardie disposte dal medesimo strumento, fatto salvo, come esplicitato, la preventiva modifica degli ambiti agricoli strategici che avverrà ai sensi dell'art. 34.2 della normativa del PTCP; tale modifica (stralcio ambiti agricoli strategici) avverrà solo dopo la chiusura della verifica di assoggettabilità a VAS da parte della Provincia.

Pertanto, sulla base delle analisi inserite nel Rapporto Ambientale, considerando inoltre l'adeguata compensazione prevista ai sensi dell'art. 19Bis del PTCP in grado di potenziare la matrice ecosistemica all'interno di elementi di secondo livello della RER, si può ritenere adeguato/fattibile l'intervento di variante proposto e, nel merito, non si ritiene di impartire prescrizioni vincolanti e altre forme di compensazioni per l'elemento di secondo livello della RER interessato, in minima parte, dal progetto.

Ad ogni modo si fa presente che la RER individua aree di valenza naturalistica, ma anche aree che risultano funzionali al progetto di costruzione della rete ecologica stessa. Difatti tra gli obiettivi della RER, oltre a quello di consolidare e potenziare adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi ed aree di particolare interesse naturalistico, c'è anche quello di individuare un insieme di aree (elementi di secondo livello) e azioni per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici (come quelli previsti dal progetto di compensazione – Allegato 1) funzionali all'efficienza della rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterne.

Si ritiene che la porzione di rete ecologica regionale interessata non verrà snaturata nella sua funzione ecologica dal progetto SUAP presentato; inoltre, il "disturbo" che verrà arrecato da una sua minima riduzione di superficie non pregiudicherà un suo futuro potenziamento in termini di "ecotessuto" ambientale. L'intervento di compensazione, così come proposto e che dovrà essere realizzato e concluso entro il termine della prima stagione forestale utile successiva all'approvazione della presente variante del PGT, si ritiene un cospicuo contributo alla ri-naturalizzazione dei paesaggi della pianura irrigua, caratterizzati oramai da povertà di elementi naturalistici.

In materia di consumo di suolo secondo i dettami della legge LR 31/2014 e in riferimento al punto 2.2.3 dei "Criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" approvati con DCR n. XI/411 del 13/12/2018 (BURL n. 11, Serie Avvisi e concorsi, dell'avviso di approvazione del 13/03/2019) e recepiti all'art. 15Bis del PTCP, vengono ammesse le espansioni tramite SUAP anche se comportanti consumo di suolo e quindi, in tal caso, si dà la possibilità di variare la pianificazione comunale essendo appunto stata avviata la relativa procedura e notificata a questo Ente (Crf. PRATICA SUAP 83000170197-30092021-1514"). Ciò non significa che tale intervento non si caratterizza come consumo di suolo ma, di fatto, il consumo di suolo generato tramite SUAP concorre comunque al rispetto della soglia regionale e provinciale di consumo di suolo, come stabilito dall'art 5 comma 4 della LR 31/2014. Pertanto all'atto della successiva variante al PGT, tale area di espansione, nella Carta del Consumo di Suolo prevista ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera k della l.r. 31/2014, dall'Art. 10, comma 1, lettera e bis) dal Cap. 4 - Criteri per la riduzione del consumo di suolo dettata dal PTR approvato con DCR n. XI/411 del 13/12/2018 e dalla l.r. 12/2005, Art. 10, comma , lettera e bis) dovrà comunque essere considerata. La norma transitoria della LR 31/2014 prevede che i PGT e relative varianti al DdP adottati successivamente al 13/03/2019 (data di pubblicazione sul BURL del PTR variato) devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; la verifica rispetto al corretto recepimento nei PGT dei criteri dell'Integrazione PTR è effettuata dalle Provincia in sede di parere di compatibilità con il PTCP in attuazione alla disposizione del comma 4 art. 5 della l.r. 31/2014. Il consumo di suolo, generato dalla presente variante tramite SUAP, concorre pertanto come visto al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. La Provincia effettuerà il monitoraggio del consumo di suolo generato da detta variante per considerarla nell'ambito della declinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo in coerenza con i criteri dell'Integrazione PTR. Si fa menzione anche di come il progetto risulti in coerenza con i criteri di qualità di cui al Capitolo 3 "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'integrazione al PTR. Difatti la politica regionale di riduzione del consumo di suolo non può prescindere da valutazioni di merito relative alla qualità dei suoli consumati o su cui insiste la previsione di consumo anche se la previsione di trasformazione di fatto non va ad intaccare risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare.

Le differenti funzioni e servizi ecosistemici delle aree agricole strategiche destinate a cambio di destinazione d'uso rispetto al progetto SUAP presentato e agli impatti previsti si possono così sintetizzare:

- la produzione alimentare e di altre biomasse a livello provinciale non subirebbe un calo rilevante considerando la percentuale di aree agricole strategiche previste e tutelate ai sensi dell'art. 19Bis del PTCP soprattutto perché l'area di variante è localizzata su aree degradate che solo in parte sono utilizzate ai fini agricoli; inoltre, ai sensi del medesimo articolo, il Comune detiene ancora una dote di superficie in riferimento alla Tabella 2 della Normativa e, in generale, la trasformazione risulta conforme e coerente ai criteri di sostenibilità sia qualitativi che quantitativi del PTCP in riferimento agli ambiti agricoli strategici;
- il magazzinaggio e filtraggio del suolo non verrebbe alterato poiché, vista la tipologia di progetto, si evince che il grado di impermeabilizzazione risulta molto limitato se non nullo; il suolo, dopo la trasformazione urbanistica, immagazzinerebbe e trasformerebbe i minerali, materia organica, acqua, energia e diverse sostanze chimiche con una presunta riduzione dei processi biogeochimici accettabile (salvo eventuali contaminazioni del suolo non valutabili in questa procedura);
- l'essere habitat e pool genico del suolo verrebbe mantenuto per gli organismi che vivono sotto la sua superficie ma con più difficoltà per quelli che vivono in superficie, a causa della sensibilità faunistica e dei "disturbi" che si verranno a

creare considerando la tipologia di progetto; ad ogni modo, la semplificazione di tale eco-mosaico, viene adeguatamente compensata, ai sensi dell'art. 19Bis del PTCP, con formazione di una cortina arborea di filtro pluristratificata, di larghezza variabile tra i 4 - 7 metri lungo quasi tutto il perimetro dell'area di intervento.

- il suolo così trasformato dal progetto in variante non inficerebbe l'elemento paesaggio e il patrimonio culturale più di quanto non lo sia già ora, considerando anche la vicinanza di una ex-cava e di una ex-discardica;
- il suolo, in futuro, potrebbe fornire materie prime quali ghiaia, argilla, sabbia, minerali e torba poiché la trasformazione prevista non prevede asportazione e movimentazione di sostanziali quantità di materiale;
- il consumo di suolo che potrebbe indurre a una perdita significativa di elementi di qualità del sistema multifunzionale rurale e del sistema ambientale, considerando la tipologia e la morfologia del progetto previsto, viene di fatto evitato; anzi si garantirà una valorizzazione e un recupero parziale di una cascina in stato di abbandono;
- la connettività ambientale del territorio funzionale alla strutturazione della rete ecologica locale di fatto non viene compromessa, vista la compattezza dell'intervento presentato così come anche esplicitato in riferimento alla considerazione fatte sulla RER; anzi verrà incrementata, grazie agli interventi compensativi proposti mediante i quali si verranno a creare punti di sosta e passaggio per la fauna selvatica;
- la compattezza dell'intervento, rispetto alla struttura esistente, di fatto evita processi di consumo di suolo che pregiudichino la continuità, la connessione interpodereale del tessuto rurale e la continuità e la connessione del sistema ambientale, assicurando l'integrità degli ambiti di valore ecologico-ambientale quali, per esempio, i corridoi di collegamento tra zone umide, tra SIC, ZPS, ZSC, tra aree protette e tra aree aree prioritarie per la biodiversità;
- il consumo di aree agricole risulta interstiziale e non frammentato e pertanto preferibile all'erosione e frammentazione di sistemi compatti e continui dell'agricoltura;
- i suoli agricoli sono salvaguardati non solo in rapporto alla loro capacità produttiva, ma anche al livello e alla qualità dell'infrastrutturazione rurale (reticolo e manufatti idrici, viabilità interpodereale, insediamenti rurali produttivi), al loro rapporto con il sistema della regimazione e della tutela dalla qualità delle acque di pianura e alla capacità di strutturare il paesaggio agrario (siepi, filari, insediamenti rurali, manufatti di valore, ecc.);
- il valore agricolo sull'area oggetto di variante così come rilevato dall'Allegato 6 del PTCP risulta prevalentemente diviso in tre classificazioni, ovvero: alto, medio e aree di non suolo (ex depositi di cava in stato di abbandono) e pertanto si può confermare che si limita fortemente la compromissione di aree ad elevato valore agricolo, anche in coerenza con quanto previsto relativamente ai criteri qualitativi per lo stralcio degli ambiti agricoli strategici ai sensi dell'art. 19bis del PTCP visti in precedenza.

6. VALUTAZIONI FINALI E CONCLUSIONI

Le considerazioni sopra esposte racchiudono i caratteri del progetto e le sue "interazioni" spaziali a livello territoriale con le componenti ambientali-paesaggistiche identificate dagli atti di pianificazione e, pertanto, valutato nei suoi potenziali impatti ambientali diretti, indiretti e indotti strettamente correlabili ai contenuti considerati pertinenti per una procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Dalle analisi improntate, la trasformazione proposta si caratterizza per avere una portata molto limitata di ripercussioni sull'ambiente; difatti, un'ulteriore analisi delle tutele e salvaguardie presenti e limitrofe all'area d'intervento non apporterebbe nuovi elementi conoscitivi in quanto le disposizioni di tutela del PTCP e gli indirizzi di sostenibilità previsti non risultano adeguati per la valutazione di eventuali possibili impatti diretti, indiretti o indotti generabili sulle matrici ambientali e non, rispetto alle caratteristiche tecniche dell'impianto e quindi in relazione alle potenziali emissioni di qualsiasi natura (Crf. rumore, aria ecc.). Difatti, queste tipologie di impatti non ricadrebbero nel novero di quelli valutabili di natura urbanistica/paesaggistica/ambientale propri della VAS e della disciplina del governo del territorio di cui alla LR 12/05, ovvero in relazione ai contenuti della strumentazione urbanistica alle diverse scale territoriali ancorché vengono tenute in considerazione considerando eventuali atti di pianificazione legati alla tematica,

come ad esempio il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), il Piano di Tutela delle Acque (PTUA) ecc.

Effetti significativi della variante non sussistono ancorché essa influenza il PTCP quale strumento gerarchicamente superiore, ma per il quale si è ritenuto fattibile attivare una procedura di variante ai sensi dell'art. 19Bis e 34.2 della Normativa.

Sebbene rintracciare compiutamente i possibili effetti ambientali a scala locale e vasta nel breve e nel lungo periodo, dovuti al proposto cambio di destinazione d'uso, risulti difficile da valutare nel dettaglio, le considerazioni sopraesposte, in seno alla tutela ambientale e paesistica, evidenziano una visione territoriale del contesto dove i potenziali impatti ambientali, che l'attività di crossodromo potrebbe generare, risultano adeguatamente valutati a scala territoriale e preventivamente mitigati.

I proposti interventi di potenziamento del patrimonio arboreo ed arbustivo mediante la creazione di filari a cortina arborea pluristratificati garantiranno una ricucitura ambientale e paesaggistica con gli altri elementi ambientali sottoposti a tutela da PTCP potenziando, al contempo, l'areale esteso di secondo livello della Rete ecologica Regionale, migliorandone la permeabilità ecologica e l'interconnessione con gli areali della rete ecologica Provinciale collocati nelle prossimità dell'area di variante.

A livello localizzativo, il progetto proposto risulta compatibile anche in relazione ai criteri di compatibilità insediativa e idoneità agricola del PTCP, essendo collocato su aree classificate idonee o con leggere limitazioni rispetto a tutti gli usi del suolo garantendo anche un'attenzione rispetto agli elementi ambientali sottoposti a tutela prescrittiva e per i quali si è provveduto a implementare analisi specifiche, funzionali a dettagliare lo stato effettivo dei luoghi; inoltre il recupero di aree degradate e del patrimonio edilizio rurale abbandonato risulta un'azione di valore al fine del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità.

Le valutazioni ambientali prodotte risultano già adeguate per dimostrare come il progetto non causerà alterazioni o compromissioni che porterebbero a una perdita parziale o totale delle risorse presenti nell'area, senza per altro innescare nuovi fenomeni di degrado ambientale.

Le analisi svolte sono state funzionali anche a una valutazione della rilevanza paesaggistica dell'area di variante e che è stata effettuata prevalentemente, ma non solo, in chiave geomorfologica, attribuendo maggiore importanza agli elementi che, presentando caratteri di unicità in ambito provinciale, testimoniano l'azione degli agenti naturali sul territorio quali: il Geosito, le relative strutture e forme connesse all'azione modellante dei fiumi (valli fluviali e relitte, paleovalvei) e all'assetto delle scarpate morfologiche.

L'analisi delle compatibilità ambientali proposte ha avuto lo scopo di supportare la valutazione del grado delle limitazioni all'uso ottimale o potenziale in quella porzione di territorio e imposte da caratteristiche derivanti da proprietà permanenti, quali ad esempio aspetti geo-morfologici in generale, aspetti di carattere naturalistico e paesaggistico; sono stati sintetizzati i principali caratteri dei fattori fisico-naturali dei suoli volti ad ottimizzare le scelte progettuali rispetto alla conservazione dei caratteri morfologici e alla implementazione di opere adeguate a garantire una caratterizzazione paesaggistico-morfologica-naturalistica adeguata alla struttura territoriale indagata.

Considerando la scala gerarchia dei piani, la pianificazione comunale (PGT) ha dovuto esplicitamente tenere in considerazione i contenuti e gli obiettivi del piano al livello più alto (PTCP), proponendo però delle rettifiche dovute a oggettive risultanze proprie della scala comunale e che sono state ritenute accoglibili solo a seguito di modifiche progettuali e proposte compensative di carattere naturalistico.

A tal proposito si può ragionevolmente confermare che l'attuazione del progetto di variante non dovrebbe causare problemi nei confronti della tutela paesistico-ambientale di scala territoriale vasta, considerando quanto sopra evidenziato e le opere compensative tese a ridurre i potenziali impatti attesi.

Come è noto però, gli impatti effettivi dovuti all'attuazione di interventi e riferibili alla loro localizzazione possono solamente essere ipotizzati con le analisi di VAS, mentre potranno meglio essere indagate tramite azioni di monitoraggio con il fine di vagliare le variabili ambientali e la necessità di una eventuale rilettura complessiva dei processi di modificazione delle risorse; a tal proposito si veda paragrafo successivo.

Si fa presente che gli indicatori per il monitoraggio non sono legati direttamente ai potenziali impatti relativi alla caratterizzazione specifica del quadro emissivo che eventualmente potrà essere vagliato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, la sede dove sarà necessario individuare la natura e la gravità di eventuali problemi ambientali che attengono alla tipologia del progetto e non alla sola localizzazione dell'area di variante.

In questa sede occorre esaminare solo i contenuti pertinenti per una VAS ma è altresì importante, per la successiva fase, che venga presa in considerazione tutta la normativa comunitaria in materia di ambiente, ed è anche di grande importanza considerare se la probabilità o la frequenza degli effetti sarà molto bassa o se gli effetti si potranno verificare continuamente (crf. es. rumore, aria, sversamenti su suolo) ed essere considerati "significativi" per l'area.

Per individuare possibili ulteriori effetti significativi si devono considerare sempre i “destinatari” di tali effetti e cioè la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la fauna, la flora, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori.

Molti dei potenziali effetti sono già stati tenuti in debita considerazione nel presente Rapporto preliminare e nel Rapporto Ambientale VAS del Comune e pertanto nulla si aggiunge; si demanda però alla successiva fase di VIA eventuali approfondimenti legati alla tipologia di effetti considerandoli nelle loro varie fattispecie ovvero: secondari, cumulativi, sinergici, a breve medio e lungo termine, permanenti o temporanei, positivi o negativi.

Le analisi svolte nel Rapporto Ambientale e mediante la documentazione predisposta per la presentazione della variante tramite SUAP (es: Studio geologico integrato, studio sugli impatti acustici ecc.) sono risultate funzionali a determinare i possibili effetti significativi sull’ambiente e sul territorio in riferimento anche all’allegato I della Direttiva 2001/42/C; pertanto, le valutazioni sopra descritte sono state considerate e correttamente applicate rispetto ai caratteri territoriali, ambientali ed infrastrutturali dell’area oggetto di variante, determinando la non significatività degli impatti per questa fase relativa alla VAS.

Per concludere si precisa che la variante al PGT è costituita da un quadro di riferimento caratterizzato da un livello di precisione dettagliato, essendoci un disegno di progettazione che definisce nello specifico la natura delle attività o le eventuali condizioni operative e di esercizio. Si può tuttavia ragionevolmente affermare che la variante non sostanziale al PTCP di Cremona non risulta essere fortemente influenzata dagli effetti ambientali, che possono eventualmente diffondersi dalla variante al PGT, in quanto si ritengono adeguatamente compensati.

Le richieste e le indicazioni prodotte dai pareri emessi dalle Autorità competenti in materia ambientale, nelle fasi della VAS Comunale, hanno comportato l’aggiornamento/integrazione del Rapporto ambientale e del Progetto SUAP presentato e pertanto si può esprimere parere positivo circa la compatibilità ambientale della Variante in esame, in riferimento agli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351.

Difatti la variante risulta:

- congruente rispetto ai possibili scenari evolutivi del territorio e dell’ambiente, alla luce dei contenuti informativi e degli obiettivi del Rapporto ambientale, in particolare in funzione della sua localizzazione;
- coerente, sia internamente che esternamente, al sistema di obiettivi e strategie stabiliti per incentivare il Comune ed il suo territorio nell’ambito territoriale di competenza ed influenza, non tralasciando le sinergie, le integrazioni e le tutele con i territori confinanti, considerando anche il rilancio attrattivo che la variante può offrire grazie alla presenza di altre realtà insediate sul territorio che necessitano anche di adeguato “marketing territoriale” (Crf. es. polo intercomunale già esistente nel Comune di Cappella Cantone);
- opportunamente attenta nell’approfondimento riguardo alla rete ecologica e alle mitigazione/compensazione ambientale proposta per avallare le richieste dei contenuti prevalenti del PTCP in riferimento all’Art. 19Bis.

Considerato che la variante al PGT è in itinere e che la presente variante risulta essere necessaria allo stralcio dagli ambiti agricoli strategici del PTCP interessati per fare proseguire la procedura comunale, appare opportuno richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) il principio di non duplicazione degli atti di cui all’art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del D. Lgs. 152/06 come corretto dal D. Lgs. 4/08, nei quali si stabilisce che *“la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell’esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni”*.

Pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate da altri piani.

Esaminata la richiesta di variante al PTCP non si ravvisano ulteriori elementi di possibile impatto ambientale sui quali sviluppare una trattazione specifica, rispetto a quanto già trattato dalla VAS della Variante del PGT e integrata con il presente Rapporto preliminare che si concluderà con il Parere Motivato finale.

Si evidenzia altresì che il piano in esame non comporta nuovi ed ulteriori effetti ambientali, rispetto a quelli già esaminati dal PGT (rinviandosi dunque ai contenuti della VAS del PGT, in quanto adeguato a considerare anche gli effetti del piano o in esame).

Considerato quanto sopra, non si ravvisano, per la variante al PTCP, effetti ambientali tali da incidere sulle scelte a scala urbanistica territoriale, rispetto alla quale la Valutazione Ambientale Strategica è chiamata ad esprimersi; pertanto si propone di non assoggettarla a VAS completa.

7. MONITORAGGIO

Gli effetti ambientali significativi dell'attuazione della variante dovranno essere oggetto di controllo allo scopo di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e adottare le misure correttive che si ritengono opportune poiché il monitoraggio degli effetti ambientali significativi dei piani e dei programmi è un obbligo di legge (Art. 4 LR. 12/05).

Il monitoraggio può essere descritto genericamente come un'attività di osservazione dello sviluppo dei parametri di interesse per quanto attiene all'entità, nel tempo e nello spazio. Il monitoraggio può essere anche un mezzo per verificare le informazioni contenute nel rapporto ambientale o preliminare. I metodi di carattere tecnico scelti per il monitoraggio dovrebbero essere quelli disponibili e che in ogni circostanza meglio si adattano ad accertare che le ipotesi presentate nel rapporto ambientale corrispondano agli effetti ambientali che si verificano quando la variante viene attuata, allo scopo di individuare tempestivamente eventuali effetti negativi imprevisti.

È chiaro che il monitoraggio è integrato nel contesto della valutazione ambientale e non richiede attività di ricerca scientifica. Anche il carattere (ad es. quantitativo o qualitativo) e le informazioni ambientali necessarie per il monitoraggio dipendono in generale dal carattere e dal livello di dettaglio del piano/variante o del programma e dagli effetti ambientali previsti.

A seconda di quali effetti vengono monitorati e della frequenza delle revisioni, il monitoraggio può coincidere ad esempio con la revisione regolare di un piano o di un programma. Il controllo deve includere gli effetti ambientali significativi, che comprendono in linea di principio tutti i tipi di effetti (positivi, negativi, previsti e imprevisti). È possibile che a volte sia giustificato il monitoraggio di altri effetti, che non erano stati previsti al momento della stesura del piano o del programma.

Uno degli scopi del monitoraggio è consentire all'autorità di pianificazione di intraprendere azioni correttive adeguate, nel caso in cui si dovessero rivelare effetti ambientali negativi, imprevedibili nella fase di valutazione ambientale.

Se un piano o un programma adottato viene modificato in seguito al monitoraggio, tale modifica può richiedere una nuova valutazione ambientale, a meno che non si tratti di una modifica minore. È probabile che modifiche del piano conseguenti al monitoraggio servano a compensare o a mitigare gli effetti ambientali negativi.

Possono essere impiegati, se del caso, meccanismi di controllo esistenti, onde evitare una duplicazione del monitoraggio. Il Rapporto Ambientale della variante al PGT di Cappella Cantone propone un cospicuo set di indicatori da cui potrà emergere un riscontro positivo o negativo di alcune condizioni ambientali quali acqua, rifiuti, rumore, flora, fauna, aria, suolo e sottosuolo, paesaggi e beni ambientali.

Inoltre tali valutazioni più in dettaglio basate su indicatori sono oggetto di valutazione della verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Taluni indicatori produrranno effetti valutati come "nessuna interazione o irrilevante" nelle condizioni ambientali, in rapporto all'attuazione della variante; in tal caso non saranno necessarie misure correttive al progetto.

Si ricorda che in tema di consumo di suolo in riferimento al punto 2.2.3 dei "Criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" approvato con DCR n. XI/411 del 13/12/2018, vengono ammesse le espansioni tramite SUAP anche se comportanti consumo di suolo e quindi, in tal caso, si dà la possibilità di variare la pianificazione comunale essendo stata avviata la relativa procedura e notificata.

Ciò non sta a significare, come visto, che tale intervento non si caratterizza come consumo di suolo ma, di fatto, il consumo di suolo generato tramite SUAP concorre comunque al rispetto della soglia regionale e provinciale di consumo di suolo come stabilito dall'art 5 comma 4 della LR 31/2014. Pertanto all'atto della successiva variante al PGT tale area di espansione, nella Carta del Consumo di Suolo prevista in conformità del Cap. 4 dei "Criteri per la riduzione del consumo di suolo, dettata dal PTR vigente, dovrà comunque essere considerata.

Le Provincia effettuerà il monitoraggio del consumo di suolo generato da detta variante al PGT per considerarla nell'ambito della declinazione della soglia di riduzione del consumo di suolo in coerenza con i criteri dell'Integrazione PTR; ad ogni modo il progetto risulta comunque in coerenza con i criteri di qualità di cui al Capitolo 3 "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" dell'integrazione al PTR come sopra esplicitato.

Si prospetta la possibilità, nei successivi step temporali di verifica ambientale individuati, di implementare tali indicatori valutando l'eventualità di modificarli in funzione dell'individuazione di elementi più utili al monitoraggio.

Usufruendo dell'opportunità di evitare ridondanze di azioni di controllo, si ritiene appropriato, come meccanismo di verifica sul PTCP, avvalersi degli indicatori di monitoraggio messi in atto dal PTCP e riportati anche nel Rapporto Ambientale di VAS Comunale, riservando comunque una ulteriore verifica in occasione di ogni eventuale revisione del PTCP.

La rappresentazione quantitativa delle principali variabili ambientali, nonché delle dinamiche economiche e sociali verrà realizzata mediante appositi indicatori – il cosiddetto modello di riferimento DPSIR –(Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte) con la finalità di:

- ridurre il numero di misurazioni e di parametri che normalmente sono richiesti per fornire un quadro esatto della situazione indagata;
- organizzare l'informazione ambientale, sempre più articolata e complessa, necessaria per il governo del territorio e delle realtà socio-economiche;
- semplificare il processo di comunicazione attraverso cui i risultati delle indagini vengono forniti all'utilizzatore e divulgati;
- agevolare la definizione di processi decisionali e valutarne l'efficacia.

L'indicatore è un parametro avente una stretta relazione con un dato fenomeno in grado di fornire informazioni sulle caratteristiche dell'evento nella sua globalità, nonostante ne rappresenti solo una parte.

L'importanza dell'indicatore risiede proprio nella sua funzione di rappresentare in modo sintetico fenomeni, processi, problematiche, mantenendo inalterato il contenuto informativo dell'analisi effettuata.

Al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze delle politiche di sviluppo sostenibile, caratterizzate da una equilibrata integrazione di fattori ambientali, sociali ed economici, gli indicatori devono necessariamente essere inseriti in una logica di sistema e adeguata al tipo di piano/variante considerata. In tal modo l'indicatore diviene lo strumento che aiuta a capire dove siamo, in che direzione andiamo e quanto si è lontani dagli obiettivi fissati. È opportuno, quindi, disporre di un modello descrittivo delle interazioni tra i sistemi economici, politici e sociali con le componenti ambientali, secondo una sequenza causa-condizione-effetto, in modo da fornire una visione multidisciplinare e integrata dei diversi processi ambientali.

Secondo il modello DPSIR, gli sviluppi di natura economica e sociale (Determinanti) esercitano Pressioni, che producono alterazioni sulla qualità e quantità (Stato) dell'ambiente e delle risorse naturali. L'alterazione delle condizioni ambientali determina degli Impatti sulla salute umana, sugli ecosistemi e sull'economia, che richiedono risposte da parte della società. Le azioni di risposta possono avere una ricaduta diretta su qualsiasi elemento del sistema. Gli indicatori DPSIR sono di seguito esposti e sono stati tutti direttamente e indirettamente trattati nel Rapporto Ambientale del Comune.

Indicatori di Determinanti (Driving Forces): descrivono gli sviluppi sociali, demografici ed economici nella società e i corrispondenti cambiamenti negli stili di vita, nei livelli di consumo e di produzione complessivi derivanti dalla variante. I determinanti sono: la crescita della popolazione, i fabbisogni e le attività degli individui. Questi provocano cambiamenti nei livelli complessivi di produzione e nei consumi. Attraverso questi cambiamenti i determinanti sviluppano pressione sull'ambiente.

Indicatori di Pressione (Pressure): descrivono le emissioni di sostanze, di agenti fisici e biologici, l'uso delle risorse e l'uso del terreno. Le pressioni esercitate dalla società sono trasportate o trasformate in una quantità di processi naturali fino a manifestarsi con cambiamenti delle condizioni ambientali. Esempi di indicatori di pressione per la variante in esame sono: le emissioni di anidride carbonica, l'uso di rocce o di sabbie per e la quantità di terreno usato per il tracciato e se in futuro potrà essere utilizzato senza avere subito alterazioni.

Indicatori di Stato (State): gli indicatori di stato danno una descrizione quantitativa e qualitativa dei fenomeni fisici (come ad esempio la temperatura), biologici (come la quantità di specie presenti nell'area di variante), e chimici (ad esempio la concentrazione di anidride carbonica in atmosfera, lo sversamento di idrocarburi al suolo in fase di esercizio del crossodromo). Gli indicatori di stato possono, ad esempio, descrivere lo stato della vegetazione presente, la concentrazione di inquinanti oppure il livello di rumore nelle vicinanze dell'area di variante.

Indicatori di Impatto (Impact): a causa delle pressioni sull'ambiente, lo stato dell'ambiente cambia. Tali cambiamenti hanno poi impatti sulle funzioni sociali ed economiche legate all'ambiente, quali la fornitura di adeguate condizioni di salute, la disponibilità di risorse e la biodiversità. Gli indicatori di impatto sono usati per descrivere tali impatti che, come visto, risultano più pertinenti se indagati approfonditamente in una procedura di VIA.

Indicatori di Risposta (Response): gli indicatori di risposta si riferiscono alle risposte date da gruppi sociali (o da individui), così come al tentativo di compensare, mitigare o adattarsi ai cambiamenti nello stato dell'ambiente. Altre risposte hanno come obiettivo quello di elevare l'efficienza dei processi e la qualità dei prodotti attraverso l'uso e lo

sviluppo di tecnologie pulite (nel caso specifico in futuro per esempio potranno essere utilizzate per l'attività a crossodromo moto elettriche che ridurrebbero in tal caso gli impatti locali legati al rumore e alle emissioni in atmosfera). Gli indicatori di risposta per il progetto in esame sono per esempio l'efficienza delle barriere anti-rumore previste, ancorché naturali, i metri lineari di siepi e filari ad incremento dell'attuale patrimonio naturale, le compensazioni ambientali come capacità di assorbire Co2 ecc.

Di seguito vengono elencati una serie di indicatori prestazionali, funzionali a una verifica quantitativa della evoluzione attuativa e dell'efficacia degli obiettivi del PTCP, in relazione alla variante presentata, ma anche rispetto alle tematiche generali di scala vasta in riferimento agli impatti che potenzialmente la variante in questione potrà presumibilmente indurre.

Questi comunque sono da intendersi come supporto rispetto ad una analisi qualitativa che viene condotta di pari passo a quella quantitativa, mediante le conoscenze acquisite dal Servizio Pianificazione e Programmazione Territoriale tramite le verifiche di compatibilità al PTCP nei confronti dei PGT e le esperienze di pianificazione d'area vasta. Pertanto, essendo in taluni casi indicatori generici, non possono venir semplicemente adattati alla variante in questione, ma possono fornire comunque utili indicazioni per la pianificazione Comunale, che dovrà inevitabilmente tenere conto delle dinamiche territoriali indotte dalla realizzazione di un'area per servizi ricreativa.

Tali valutazioni saranno inoltre supportate dai criteri di compatibilità, indicati nella tabella di seguito riportata, ricavati dall'Appendice D alla Normativa del PTCP, in quanto la realizzazione del crossodromo potrà avere effetti indotti anche su altre componenti ambientali e in generale sulle dinamiche di pianificazione e pertanto si potranno scegliere gli indicatori che si riterranno opportuni utilizzare in relazione al tempo e alle dinamiche che si instaureranno.

Essi hanno funzione accessoria, finalizzata a fornire ulteriori elementi informativi ad una valutazione che deve essere anche qualitativa per potere tenere conto della varietà e della complessità del territorio, e che non può quindi essere ridotta alla mera verifica di un valore numerico della superficie occupata dall'intervento proposto.

Nella tabella seguente si propongono una serie di Criteri di compatibilità territoriale-ambientale con i relativi suggerimenti operativi per la raccolta delle informazioni dove in **grassetto** sono indicate quelle pertinenti per la variante in questione; le informazioni raccolte potranno eventualmente essere impiegate per un rapporto di monitoraggio, dopo l'implementazione del progetto, al fine di dimostrare la sostenibilità dell'odierna scelta di piano.

	Criterio di compatibilità	Suggerimenti operativi per raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie ai fini della verifica del criterio
A	Contenimento consumo di suolo agricolo e priorità al riuso di suolo già urbanizzato	<p>Censimento aree urbane dimesse, aree (anche agricole) degradate o in stato di abbandono (crf. es Casina Retorto, oggetto di intervento e il recupero di aree degradate e abbandonate).</p> <p>Identificazione aree agricole attive.</p> <p>Identificazione aree che possono essere rifunzionalizzate nel tessuto urbano.</p> <p>Sviluppare prime ipotesi sul ruolo urbanistico che può essere assunto dalle altre aree limitrofe.</p> <p>Il consumo della risorsa <i>suolo agricolo</i> deve essere comunque motivata, anche per piccole quantità, in relazione ai fabbisogni da soddisfare e all'impossibilità di ricorso a soluzioni differenti (ricordando che l'area di variante comunque interessa aree degradate e abbandonate che hanno un valore agricolo trascurabile)</p>
B	Contenimento della crescita urbana entro limiti endogeni ed esogeni definiti	<p>Come da indicazioni riportate agli artt. 21-22-23 della normativa:</p> <p>Calcolo fabbisogno abitativo pregresso e dovuto alle dinamiche demografiche (saldo naturale e sociale).</p> <p>Calcolo disponibilità complessiva del patrimonio edilizio.</p> <p>Calcolo superficie territoriale necessaria.</p>

	Criterio di compatibilità	Suggestimenti operativi per raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie ai fini della verifica del criterio
		Definizione soglie endogeno/esogeno per lo sviluppo residenziale, industriale, commerciale e per servizi.
C	Compattazione e riconoscibilità della forma urbana, evitando la saldatura tra diversi nuclei abitati	<p>Realizzazione sviluppi insediativi in contiguità rispetto al perimetro urbano esistente; le eccezioni devono essere motivate</p> <p>Salvaguardia degli spazi inedificati ad evitare la saldatura tra nuclei urbani distinti</p> <p>Contenimento sviluppo insediamenti lineari lungo le strade extraurbane, e mantenimento aree agricole o naturalistiche in adiacenza alle strade</p> <p>Trasformazioni ed espansioni devono contribuire a contenere lo sviluppo totale del perimetro urbano</p> <p>Concentrazione delle aree produttive in un numero contenuto di siti</p>
D	Incremento delle superfici boscate	<p>Verifica delle superfici attuali tenendo conto del Piano di Indirizzo Forestale della provincia; si devono considerare solo i corpi boschivi e non le formazioni lineari</p> <p>Riferimento alle misure in campo agricolo e forestale</p>
E	Miglioramento della qualità complessiva dei corsi d'acqua e tutela della falda	<p>Contenimento delle superfici impermeabili, favorendo l'adozione di aree a verde o soluzioni drenanti nei parcheggi e nella altre aree di pertinenza</p> <p>Trattandosi in generale di comuni di piccole dimensioni, il controllo sulla qualità dell'acqua viene legato alle misure attivabili in campo agricolo e forestale. Tale tipo di controlli sono infatti più facilmente gestibili dei controlli sui parametri chimico fisici, biologici o microbiologici)</p>
F	Tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico	<p>Riferimento agli aspetti quantitativi di consumo della risorsa</p> <p>Mantenimento dell'equilibrio idrogeologico e garanzia degli usi multipli e protezione degli ecosistemi acquatici</p>
G	Potenziamento della funzione paesaggistica dei margini urbani	<p>Censimento aree intercluse, dismesse, in stato di abbandono o degrado</p> <p>Completamenti urbani come occasioni per recuperare le situazioni di sfrangiamento del perimetro</p> <p>Progetti di sistemazione a verde per consolidare il rapporto con le aree agricole e naturalistiche lungo il perimetro abitato</p>
H	Salvaguardia e potenziamento delle aree naturalistiche esistenti	Aree destinate a verde pubblico, aree di valorizzazione e conservazione naturalistica
I	Sviluppo e attuazione del progetto di rete ecologica e potenziamento funzioni paesaggistiche delle aree	<p>Mantenimento continuità intercomunale del tessuto agricolo, tenendo conto della situazione esistente e programmata dei comuni confinanti</p> <p>Definizione dello stato attuale degli elementi componenti la rete ecologica</p>

	Criterio di compatibilità	Suggerimenti operativi per raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie ai fini della verifica del criterio
	agricole	<p>rispetto alle indicazioni contenute nel PTCP e nel PIF</p> <p>Tenere presenti anche le indicazioni che derivano dal PSR (piano di sviluppo rurale)</p> <p>Equipaggiamento aree agricole con filari e fasce tampone, e previsione in normativa di modalità realizzative compensative</p> <p>Interventi di deframmentazione per favorire il superamento delle infrastrutture lineari e ripristinare condizioni di continuità lungo i corridoi della rete ecologica</p> <p>Interventi di sistemazione a verde e di deframmentazione nelle aree intercluse da infrastrutture</p>
L	Recupero delle aree intercluse, degradate o in stato di abbandono	<p>Censimento delle aree intercluse, degradate o in stato di abbandono interne o ai margini delle aree abitate</p> <p>Sviluppo di previsioni e progetti per recuperare ad uso urbano o ad uso agricolo-naturalistico tali aree</p> <p>Priorità all'uso di tali aree per il soddisfacimento dei dimensionamenti previsti dal piano</p>
M	Sostegno alla competitività delle aziende agricole insediate – salvaguardia territorio ad elevato valore agroforestale	<p>Definizione del valore agronomico dei suoli, sulla base di studi pedologici locali e/o seguendo le indicazioni contenute nelle pubblicazioni della Regione.</p> <p>(considerando quanto evidenziato nel presente rapporto potrebbero anche ritenersi superflue)</p> <p>Orientamento degli sviluppi insediativi in direzione delle aree dove il valore agronomico si presenta meno elevato.</p>
N	Supporto alla diversificazione dell'economia rurale	<p>Censimento delle aziende agricole che stanno sviluppando attività di carattere agrituristico o comunque attività e servizi diversificati rispetto all'attività originaria rurale</p> <p>Individuazione delle potenzialità presenti sul territorio (percorsi rurali, luoghi di attrazione turistica, patrimonio storico e architettonico, aree naturalistiche, ecc.) che messe a sistema possono favorire la diversificazione delle attività</p>
O	Valorizzazione dei centri storici e del patrimonio di interesse storico architettonico	<p>Sviluppo e aggiornamento del quadro conoscitivo relativo al patrimonio storico architettonico e rurale</p> <p>Strategie di riqualificazione del centro storico, ed identificazione del perimetro del centro storico sulla base della prima levata della cartografia IGM</p> <p>Strategie per la riqualificazione fisica e funzionale del patrimonio rurale di pregio</p>
P	Incremento quota modale di trasporto pubblico	Localizzazione delle aree insediative di espansione entro distanze di facile accessibilità rispetto alle fermate e stazioni del trasporto pubblico

	Criterio di compatibilità	Suggerimenti operativi per raccolta ed elaborazione delle informazioni necessarie ai fini della verifica del criterio
		Valorizzazione accessibilità e multifunzionalità di interscambio delle stazioni/fermate ferroviarie e autobus, attraverso la realizzazione di parcheggi, servizi e piste ciclabili di adduzione alle stazioni
Q	Sviluppo del sistema a rete delle piste ciclabili	<p>Censimento delle piste ciclabili e delle loro effettive condizioni di manutenzione ed uso</p> <p>Programmazione nuove piste su base studio origini e destinazioni, e sinergie con interscambio modale</p> <p>Progetto di connessione a rete delle piste esistenti e programmate, e attrezzatura a parcheggio delle aree di destinazione e di interscambio modale</p> <p>Sviluppo nella normativa di piano di condizioni per attuare il progetto di rete ciclabile tramite compensazione negoziale</p> <p>Definizione di cartografia informatizzata della rete comunale, quale base conoscitiva per prevedere alla scala provinciale i tratti di collegamento e di integrazione delle reti alla scala sovracomunale</p>

Le tabella successiva riporta la proposta di un sistema di indicatori prestazionali (rif. capitolo 7 Rapporto Ambientale VAS – PTCP), da utilizzare per monitorare l'evoluzione attuativa e l'efficacia degli obiettivi del PTCP in riferimento alla variante presa in esame; essi sono stati calcolati anche per il primo rapporto di monitoraggio della Provincia e risultano perfettamente adeguati a monitorare l'intervento proposto e le relative compensazioni. Si fa presente che l'indicatore relativo ai limiti endogeni ed esogeni per la crescita urbana (indicatore n°2) fa riferimento all'art. 22 della Normativa del PTCP e per tale variante non risulta pertinente.

Tabella – I 9 indicatori scelti per il primo rapporto di monitoraggio e per monitorare l'evoluzione della presente variante in riferimento ai criteri di sostenibilità del PTCP

	Indicatori di supporto	Valori di riferimento	Indicazioni per la misurazione dei valori
1	<p>Consumo di suolo potenziale</p> <p>Tale indicatore verrà calcolato in funzione di quanto previsto dai Criteri del PTR di cui alla LR 31/2014 e recepiti all'art. 15Bis c. 1 della normativa del PTCP ovvero in relazione alla proposta di variante tramite</p>	<p>Valore medio ACI o circondario di appartenenza</p>	<p>Superficie urbana e infrastrutturale / superficie territorio comunale</p> <p>Per i comuni che hanno un valore dell'indicatore superiore al valore medio dell'ACI o circondario di appartenenza si dovranno prevedere azioni di riuso del territorio già urbanizzato, per una quantità che compensi l'incremento del valore dell'indicatore. In alternativa, e comunque entro le regole su endogeno ed esogeno di cui al precedente indicatore n.2, si dovranno prevedere azioni di parziale compensazione (<i>nota 1</i>) nella misura di un ettaro di nuova area boscata, oppure di una estensione lineare di filari arborei pari a 1 km, per ciascun ettaro di consumo di suolo che concorra all'incremento del valore dell'indicatore.</p>

	Indicatori di supporto	Valori di riferimento	Indicazioni per la misurazione dei valori
	SUAP.		
2	Consumo di suolo effettivo	Valore medio dell'ACI o del circondario di appartenenza	<p>Superficie edificata / superficie urbana e infrastrutturale (<i>nota 2</i>)</p> <p>L'obiettivo è quello di diminuire la quota di aree di sviluppo non attuate. Questo vale in particolare per i comuni che presentano valori dell'indicatore inferiori a quello medio dell'ACI di appartenenza, che dovranno impegnarsi ad accelerare l'attuazione, o a ridestinare anche tramite meccanismi di perequazione.</p>
3	Limiti endogeni ed esogeni per la crescita urbana		<p>Fare riferimento alle indicazioni di dettaglio fornite all'art 22 della normativa del PTCP</p> <p>L'utilizzo delle quote di esogeno è collegato alla realizzazione di una parziale compensazione ambientale (vedere nota 1). In particolare si dovrà prevedere nel piano, per ciascun ettaro di consumo di suolo per la quota esogena, una delle seguenti azioni alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione di una superficie di un ettaro di area boscata - realizzazione di filari arborati per una estensione lineare complessiva di 1 km <p>Le compensazioni non possono in ogni caso essere utilizzate per escludere il ricorso ai tavoli di coordinamento sovracomunale quando le quote di esogeno, o di endogeno, superino i valori previsti all'art 22 delle norme del PTCP.</p>
4	Indice di frammentazione perimetrale	<p>Valore esistente</p> <p>Valore medio ACI o circondario di appartenenza</p>	<p>Perimetro superficie urbana e infrastrutturale / perimetro cerchio di superficie equivalente</p> <p>Questo indicatore riguarda il rapporto tra perimetro e aree edificate, ed il suo calcolo segue le specifiche già fornite nell'allegato 1 del PTCP. Si tratta del rapporto tra il perimetro reale della superficie urbana e infrastrutturale e il perimetro del cerchio di area equivalente alla superficie interna al perimetro urbano.</p> <p>L'indicatore varia come valore nell'intervallo 0-1 e la forma dell'abitato è tanto più compatta quanto più tende al valore 1.</p> <p>L'obiettivo principale è di non decrementare il valore dell'indicatore rispetto alla situazione esistente.</p> <p>Per comuni con valore inferiore alla media dell'ACI o del circondario di appartenenza si deve operare in modo da ridurre di almeno un quarto la differenza tra valore esistente e valore medio.</p>
5	Estensione	Valore esistente	Superficie ambiti agricoli vincolati nel PTCP / Superficie territorio

	Indicatori di supporto	Valori di riferimento	Indicazioni per la misurazione dei valori
	ambiti agricoli		comunale L'obiettivo è il mantenimento, senza decremento, del valore esistente. Quindi, nel caso di proposta di stralcio dagli ambiti agricoli, il comune dovrà prevedere l'inserimento negli ambiti agricoli di una superficie di estensione almeno pari a quella stralciata.
6	Indice di flessibilità urbana		Superficie aree agricole esterne / superficie urbana e infrastrutturale La diminuzione del valore dell'indicatore è consentita solo a seguito di parziale compensazione ambientale (nota 1), nella ragione di realizzazione di almeno un ettaro di area boscata, o in alternativa filari arborei per uno sviluppo lineare complessivo di 1 km, per ciascun ettaro sottratto alle aree agricole esterne ed incluso negli ambiti di trasformazione.
7	Indice di boscosità	Valore esistente Valore medio ACI o circondario di appartenenza Valore medio provinciale	Superficie aree boscate / superficie territorio comunale Non diminuire il valore esistente, per i piani che presentano unicamente trasformazioni e recuperi di aree già urbanizzate. Per i comuni che presentano aree di espansione esterne al perimetro esistente dell'abitato, e valore inferiore a quello medio dell' ACI o del circondario di appartenenza, realizzazione di un ettaro di area boscata di compensazione per ciascun ettaro di area di espansione.
8	Indice di varietà paesaggistica e naturalistica	Valore obiettivo	Sviluppo lineare siepi e filari arborei / superficie territorio comunale Raggiungimento nel medio-lungo termine di un valore obiettivo minimo di 60 metri lineari per ettaro, anche attraverso la programmazione di uno traguardo come passaggio intermedio. Per i nuovi interventi si dovrà prevedere la realizzazione compensativa di filari arborei per uno sviluppo complessivo di almeno 1 km, interni o esterni all'area di intervento.
9	Indice di qualità del patrimonio rurale	Valore medio ACI o circondario di appartenenza	Edifici rurali di pregio in stato di abbandono / totale edifici rurali di pregio censiti Il dato ha come base di riferimento il censimento delle cascine realizzato dalla provincia. Per stato di abbandono si fa riferimento principalmente allo stato di dismissione funzionale, indipendentemente dallo stato di manutenzione fisica dei manufatti. L'obiettivo consiste nel non incrementare il valore dell'indicatore. Per i comuni con valori inferiori a quello medio dell'ACI o del circondario si dovranno prevedere azioni di recupero fisico e funzionale che li riportino al di sopra del valore medio.

Note :

1. Si parla di **parziale compensazione ambientale** in quanto una effettiva compensazione, in termini ecologici, degli impatti conseguenti alla realizzazione di un ettaro di sviluppo urbano porterebbe a valori di area boscata molto superiori. Tale valore aumenterebbe ulteriormente se nella

compensazione si includessero anche gli impatti generati dal traffico veicolare indotto. E' tuttavia anche vero che la necessità di compensazione potrebbe diminuire se si mettessero in campo azioni di miglioramento dell'efficienza energetica del sistema urbano, con il contenimento dei consumi e degli sprechi, l'uso di fonti alternative, lo spostamento modale verso il trasporto pubblico. Un ragionamento di compensazione dovrebbe quindi essere affrontato prendendo in considerazione molte più variabili. In questa sede l'equivalenza tra un ettaro di area urbanizzata e un ettaro di area boscata, o in alternativa 1 km di filari arborei, ha essenzialmente la funzione di invertire la tendenza al progressivo impoverimento del patrimonio naturalistico, avviandone un percorso di potenziamento.

2. La **superficie edificata** comprende l'inviluppo delle aree urbanizzate esistenti e delle superfici occupate dalle infrastrutture, escludendo quindi le aree di espansione programmate ma non ancora attuate (ossia per le quali non sia stato ancora approvato il relativo piano o programma attuativo). La **superficie urbana e infrastrutturale** consolidate.